

Le sottoscritte Consigliere e i sottoscritti Consiglieri comunali, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento del Consiglio Comunale n. 63/1997, presentano l'ordine del giorno che segue.

Ordine del Giorno per l'adesione all'iniziativa promossa da Coldiretti, volta ad ottenere la revisione della disciplina sull'origine dei prodotti agricoli e alimentari – art. 60 del Regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il Codice doganale dell'Unione

Coldiretti, con nota inviata via mail di data 21 gennaio 2026, prot. 19699, ha richiesto all'Amministrazione comunale di Rovereto di voler condividere l'iniziativa volta alla promozione di una revisione della disciplina sull'origine dei prodotti agricoli e alimentari che deriva dall'applicazione dei criteri sull'"origine doganale".

Secondo la disciplina doganale contenuta nel regolamento UE n. 952/2013, l'origine di un prodotto viene determinata dal Paese o dal territorio in cui il processo di lavorazione del prodotto stesso viene interamente ottenuto, ma anche dal Paese o territorio in cui è avvenuta solo l'ultima parte della lavorazione o trasformazione sostanziale (c.d. criterio dell'origine non preferenziale).

In applicazione di questo secondo criterio è quindi possibile attribuire l'origine del prodotto all'ultimo Paese di trasformazione o lavorazione sostanziale, generando, secondo Coldiretti, esiti ambigui della disciplina doganale soprattutto con riferimento ai prodotti agroalimentari. Viene riportato quale esempio l'importazione del concentrato di pomodoro, acquistato all'estero a basso costo, ma comunque in grado di ottenere una etichettatura "made in Italy" in quanto lavorato in Italia.

La finalità di Coldiretti è quella di promuovere una modifica della disciplina sull'origine dei prodotti agricoli e alimentari, prevedendo per gli stessi quale esclusivo criterio di individuazione dell'origine del cibo quello del luogo di provenienza, garantendo così trasparenza e corretta informazione ai consumatori.

Tutto ciò premesso,

visti gli articoli 59-63 del Regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il Codice doganale dell'Unione;

visto, in particolare, l'articolo 60, paragrafo 1 del Regolamento citato, secondo cui le merci interamente ottenute in un unico Paese o territorio sono considerate originarie di tale Paese o territorio;

visto, altresì, l'articolo 60, paragrafo 2, ai sensi del quale le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione;

visti gli articoli 31-36 e l'allegato 22-01 del regolamento delegato (UE) n. 2446/2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in

relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del Codice doganale dell'Unione;

considerato che il criterio dell'origine non preferenziale di cui al menzionato articolo 60 consente di stabilire la nazionalità "economica" delle merci scambiate nel commercio ed è utilizzato per garantire l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune nonché di tutti gli altri provvedimenti adottati, per l'importazione o l'esportazione delle merci, dall'Unione o dagli Stati membri;

valutato che le regole che conferiscono l'origine in base all'ultimo Paese di produzione contribuiscono, con riguardo ai prodotti agroalimentari, a generare disorientamento nel consumatore rispetto alla individuazione del luogo di origine, come nell'esempio conosciuto dell'importazione di triplo concentrato di pomodoro rispetto al doppio avente come unica finalità quella di ottenere il marchio *made in Italy* sui prodotti di provenienza non nazionale acquisiti a basso costo;

riconosciuto che coesistono tre tipologie di criteri – il cambiamento della voce tariffaria; il criterio della trasformazione specifica; il criterio del valore aggiunto – ma nessuno di detti criteri consente di integrare gli estremi della fattispecie "della lavorazione economicamente giustificata" ai fini della individuazione di un prodotto nuovo;

riconosciuto che la disciplina doganale di cui trattasi non concerne il contenuto dell'informazione destinata ai consumatori mediante l'etichettatura, limitandosi a consentire l'identificazione e la classificazione delle merci nei rapporti internazionali in forza di un unico codice numerico universalmente comprensibile;

preso atto che la giurisprudenza nazionale ed europea riconosce nella disciplina dell'origine doganale una norma di natura fiscale che non permette, tuttavia, di fornire ai consumatori informazioni trasparenti per una corretta individuazione della provenienza geografica;

preso atto, altresì, dei rischi economici e reputazionali derivanti dalla commercializzazione di alimenti etichettati come *made in Italy*, realizzati con ingredienti provenienti da altri Paesi ma che in Italia hanno subito soltanto l'ultima trasformazione sostanziale o economicamente giustificata;

preso atto che, sebbene, ai sensi delle norme doganali, le operazioni minime o non economicamente giustificate non hanno alcuna rilevanza ai fini dell'attribuzione dell'origine non preferenziale, nondimeno tali norme risultano inadeguate e carenti ad evitare i casi di falsa evocazione dell'origine dei prodotti che costituiscono il patrimonio agroalimentare italiano,

il Consiglio comunale

si impegna ad aderire all'iniziativa promossa da Coldiretti Trento, volta ad ottenere la revisione della disciplina sull'origine dei prodotti agricoli e alimentari, sostenendo le conseguenti e connesse iniziative di sensibilizzazione sul tema, e in particolare:

- ad attivarsi nei confronti dell'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni) – perché si faccia promotrice di tutte le azioni necessarie presso le competenti sedi istituzionali eurounitarie, anche tramite il Comitato europeo delle Regioni, affinché sia avviata la procedura di modifica della disciplina sull'origine del codice doganale attraverso la revisione dell'articolo 60 del Regolamento (UE) n. 952/2013. L'obiettivo è definire il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima

come criterio esclusivo per l'origine dei prodotti agroalimentari, garantendo così trasparenza e una corretta informazione ai consumatori;

- ad intraprendere, anche tramite ANCI, le opportune interlocuzioni con i parlamentari europei eletti nella circoscrizione elettorale di pertinenza del Comune di Rovereto affinché gli stessi siano resi edotti dell'iniziativa di cui alla presente deliberazione sensibilizzandoli circa l'importanza della modifica della disciplina sull'origine doganale nel senso sopra riportato;
- a sollecitare il Presidente della Regione e il Presidente della Provincia Autonoma di Trento affinché si attivino nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome con il medesimo obiettivo di cui ai precedenti punti.

Il Presidente del Consiglio
- dott. Claudio Cemin -